9 MAR 1889

ANNO III. — Martedì 22 Gennaio 1889 — Numero 4.

LA BOLLENTE

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

UN NUMERO Cent. 5. — ESCE AL MARTEDÌ D'OGNI SETTIMANA — ARRETRATO Cent. 10.

Per gli annunzi in quarta pagina dirigersi all'Agenzia SCATI e presso la *Tipo-Litografia e Negozio* A. TIRELLI — Inserzioni nel corpo del giornale centesimi 50 la linea o spazio corrispondente — Gli annunzi fissi e di una certa mole godranno d'uno sconto ragguardevole.

Per abbonarsi mandare anticipatamente: Lire 1 per tre mesi — 2 per sei mesi — 3 per un anno all'Amministrazione del Giornale.

Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del giornale. Direzione — Via Nuova — Casa Scati. Amministrazione — Presso la Tipografia. Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate. Non si restituiscono i manoscritti ancorchè non pubblicati

Pel Catasto Probatorio

Sopra questo importante argomento ferve viva agitazione presso quasi tutte le commissioni censuarie instituite colla legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria. Ne è chiara la ragione.

Il nuovo catasto ordinato colla stessa legge importa gravosi sacrifici allo stato, alle provincie, ai comuni ed ai proprietari.

Ma perchè questi ultimi ne raggiungano un qualche pratico utile, occorre che il catasto spieghi forza giuridica probatoria rimpetto ai terzi, una volta formato ed accettato nei suoi termini e modalità.

La legge suddetta all'art. 8° promise la promulgazione entro due anni di altra disposizione legislativa, attributiva di effetti giuridici al nuovo Catasto e di riforme alle disposizioni della legge Civile che fossero all'uopo richieste onde l'una Legge non s'infranga contro l'altra.

Il ritardo frapposto dal R. Governo a presentare la promessa Legge richiamò la quasi unanime voce delle principali commissioni censuarie dello Stato, che ne videro tutta l'importanza, e forti ancora dell'avviso spiegato in detti scritti da valenti giureconsulti, quali il Frola ed il Luzzati, ed altri ancora, nettamente esposero al R. governo con apposite deliberazioni come il nuovo catasto, se può essere fonte di maggiori entrate al Demanio, di niun vantaggio può riuscire neanche per la parte parcellare e geometrica ai singoli proprietarii, se il nuovo Catasto non potrà essere invocato quale prova giuridica del possesso di ciascun proprietario.

La nostra locale commissione censuaria non ha ancora potuto spiegare il suo avviso al riguardo, nè unirsi alle altre consorelle in questa lodevole opera, perchè manca ancora del segretario e dei locali ove fissare i proprii uffici. = V'ha tutto a sperare che lo spettabile nostro Municipio non mancherà di provvedere al riguardo colla dovuta sollecitudine.

Se ci può essere permesso un consiglio, oltre all'importante questione del catasto probatorio, la prefata commissione dovrebbe pure fermare la sua attenzione all'art. 41 della citata legge 1° marzo 1886, che riguarda specialmente i modi e termini per dare ai fondi quella regolarità geometrica cotanto necessaria per la formazione e conservazione del nuovo catasto, e per cui la legge provvide col citato articolo a facilitarne lo scopo esentando da spese gravose i contratti di permuta e cessione non eccedenti il valore di L. 500.

Ma la legge su questo punto, se ha provvisto per risparmiare alle parti contraenti le spese di bollo e registro, non ha però preveduto il caso di facilitare lo stesso scopo quando una delle parti contraenti o tutte appartengono a corpi morali o sono privilegiate, e per cui siffatti contratti non sarebbero possibili senza lunghe indagini e gravi spese presso i magistrati o le superiori autorità. Pei nostri paesi, in cui la proprietà è tanto frazionata, s'incontrano ad ogni piè sospinto fondi di spettanza di corpi morali civili od ecclesiastici, di minori e simili.

Non sarà possibile raggiungere il lodevole intento del nuovo Catasto se non interviene una disposizione legislativa che, lasciando agli ufficiali tecnici ed alle Commissioni censuarie l'arbitramento sulla valutazione del fondo a cedersi o permutarsi, ne autorizzi la cessione alle altre parti contraenti col solo assenso del tutore o capo dell'Amministrazione, cui è soggetta la proprietà a cedersi o permutarsi, salvo il deposito della somma ricavanda alla cassa dei Depositi o Prestiti a garanzia degli interessati. Sarebbe questo un mezzo facile e speditivo che garantisce ad un tempo gl'interessi delle persone e corpi tutelati dalla Legge Generale.

Su questo punto nessuna Commissione censuasia ha finora rivolta la sua attenzione, ma non per questo deve rimanerne silenziosa la nostra, che pure ha diritto di esporre i proprii pensieri e le sue vedute.

E sopra un altro punto può concentrare i suoi studi la locale nostra Commissione e che pure interessa altamente tanto il Comune nostro che l'intero circondario, e riguardando specialmente l'importante questione delle vie di accesso ai singoli fondi. Il progresso dei tempi, la cessazione dei tanti vincoli che impedivano il libero commercio dei beni, l'aumentata popolazione e le condizioni economiche migliorate crearono tante piccole proprietà, le une soggette alle altre, con accessi mal definiti, non appoggiati in gran parte nè da titoli, nè dai vecchi catasti antecedenti a quest'attuale condizione di cose. Il nuovo Catasto non potrebbe, senza grave scapito di siffatti proprietarii, misconoscere la neccessità loro di veder mantenute queste vie di accesso se ritenute opportune e convenienti. Basterebbe al riguardo aggiungere una disposizione all'art. 17 della Legge 1.° Marzo 1886, che oltre all'esentare nello stesso modo, con cui lo sono le strade vicinali dalla stima fondiaria, i terreni soggetti alla servitù di accesso, sentito l'avviso inappellabile degli agenti tecnici e della commissione censuaria mantenga ai singoli utenti il neccessario diritto di passaggio per accedere ai contigui loro fondi, come ne sarà richiesto dalle condizioni loro speciali.

Può anche una tale aggiunta trovar sede nella nuova Legge che tratterà degli effetti giuridici del nuovo catasto, sopra la quale verremo di nuovo con altro articolo a svolgere succintamente le nostre modeste vedute.

Nutriamo fiducia che non invano avremo richiamata su detti argomenti la seria attenzione della locale nostra Commissione Censuaria, la quale vorrà occuparsene nelle sedute, cui sarà a suo tempo chiamata, a vantaggio della numerosa classe dei nostri proprietarii.

208